

Nel nuovo dpr sui materiali da scavo, l'iter per gestirli fuori dal regime dei rifiuti

Terre, l'analisi apre alla deroga

Riutilizzo in loco dopo verifica di non contaminazione

Pagina a cura
DI VINCENZO DRAGANI

Anche se effettuate nella realizzazione della recinzione di un giardino, le attività di escavazione e riutilizzo in loco delle terre estratte potranno essere condotte fuori dal regime dei rifiuti solo previa e peculiare analisi chimica del suolo che ne provi l'assenza di contaminazione. Questa una delle novità legate all'imminente debutto del nuovo regolamento sulla gestione delle terre e rocce da scavo, licenziato in via definitiva dal governo (nella forma di dpr) il 14 luglio 2016, in corso di pubblicazione sulla *G.U.* Oltre a incidere sulla disciplina per la gestione dei riporti che costituiscono «rifiuti» o «sottoprodotti», il decreto in itinere interessa infatti anche quelli inquadrabili a monte come «non rifiuti». E questo dettando le procedure per poter invocare il regime di deroga alle rigide regole sui rifiuti a monte previsto dal Codice ambientale per il suolo non contaminato escavato e destinato a rimanere in sito.

Le terre da scavo escluse dal regime dei rifiuti. A sensi dell'articolo 185, comma 1), lettera c) del dlgs 152/2006 non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti: «Il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato». Attuando tale disposizione generale, il regolamento in arrivo detta le regole che gli operatori dovranno osservare per dimostrare l'effettiva sussistenza della condizione principe della «non contaminazione» al fine di poter legittimamente godere della sottesa deroga. E ciò imponendo un accertamento analitico che andrà condotto in tutti i cantieri, a prescindere dalle loro dimensioni.


La verifica di «non contaminazione». A tutto tondo la disciplina del dpr sulla preliminare verifica, laddove l'articolo 24 e il connesso allegato tecnico n. 4 del provvedimento dettano sia le regole da seguire per identificare il terreno interessato sia i parametri chimici da soddisfare per poter essere considerato come non contaminato. Sotto il primo profilo, sono previste le precise caratteristiche che i campioni da sottoporre ad analisi dovranno avere nonché le specifiche sostanze su cui le suddette analisi (condotte in laboratorio o in campo) dovranno vertere. Sotto il secondo profilo, il decreto impone invece il confronto dei risultati delle analisi con i valori di «concentrazioni soglia di contaminazione» (Csc) previste dalle colonne A e B, tabella 1, allegato 5 alla Parte quarta del dlgs 152/2006 con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica o ai valori di fondo naturali. Sarà il rispetto di detti valori a garantire, in base al nuovo decreto, il soddisfacimento della condizione di non contaminazione. Tutto ciò con due peculiarità: se il sito è stato interessato da pregressa attività antropica, occorrerà cercare e analizzare anche le ulteriori sostanze potenzialmente presenti; se le operazioni di scavo comporteranno invece l'utilizzo di sostanze non contemplate dal dpr sarà altresì necessario l'esaurimento di una preventiva procedura di verifica di non pericolosità da attivarsi presso l'Istituto superiore di sanità. Tra le condizioni per il riutilizzo «in deroga» dei riporti in parola non vi sarà dunque quella del rispetto del limite del 20% di presenza di materiale antropico, condizione circoscritta dall'articolo 4 dello stesso dpr alle terre da scavo destinate a essere riutilizzate fuori sito come sottoprodotti.

Tempistica e formalizzazione della verifica. La verifica di non contaminazione andrà condotta prima di avviare le attività di escavo e formalizzata tramite apposita documentazione, a pena di veder inquadrate tutte le operazioni svolte sotto il regime proprio dei rifiuti ex dlgs 152/2006 (con le relative sanzioni in caso di assenza di autorizzazione). Dispone infatti l'articolo 24, comma 4 del neo dpr che «comunque prima dell'inizio dei lavori» proponente o esecutore devono: effettuare campionamento e relativa caratterizzazione per accertare l'idoneità delle terre al reimpiego; di conseguenza, redigere un apposito progetto in cui sono definite volumetrie di scavo, quantità di terre e rocce da riutilizzare, coordinate del loro deposito e collocazione definitiva. In termini generali è utile ricordare che ai sensi dell'articolo 266, comma 7 del dlgs 152/2006 un'ulteriore «semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni» potrà essere comunque adottata dal Minambiente con proprio decreto.

Regole particolari: l'amianto naturale. Riutilizzo in deroga al regime sui rifiuti possibile, ma ulteriormente condizionato, anche per le terre in parola che contengono «amianto naturale» oltre i valori di soglia. Il regime di favore (non parimenti previsto per le terre, invece, destinate a essere reimpiegate fuori sito come sottoprodotti) è dal dpr accordato ai materiali da scavo che provengono da affioramenti geologici naturali contenenti amianto in misura superiore al relativo parametro di riferimento recato dalla più sopra citata tabella 1 del dlgs 152/2006 e fissato in 1000 mg/kg. Il reimpiego delle terre e rocce da scavo interessate oltremisura dal cosiddetto «amianto naturale» sarà possibile: previa determinazione dei valori di fondo naturale da assumere per il terreno interessato; nel solo preciso sito di produzione e sotto controllo delle Autorità competenti; previa presentazione di un apposito piano di riutilizzo ad Arpa e Asl.

E le attività nei siti sub «Via». Condizioni ad hoc anche per condurre escavi e riutilizzi delle terre in questione nell'ambito di opere o attività soggette a valutazione di impatto ambientale. La sussistenza delle condizioni per gestire i materiali escavati fuori dal regime dei rifiuti ex articolo 185 del dlgs 152/2006 dovrà in questo caso essere: effettuata in fase di Studio di impatto ambientale (Sia); attraverso la presentazione di un «piano preliminare di utilizzo in sito» con descrizione dettagliata di sito, attività di escavo e riutilizzo da effettuare, modalità di caratterizzazione delle terre; previa trasmissione degli atti alle Autorità competenti.

—© Riproduzione riservata—



Il nuovo dpr in arrivo

Verifica di «non contaminazione»	2) Affinché siano escludibili da regime dei rifiuti ex citato articolo 185 del dlgs 152/006 è necessaria preventiva verifica di non contaminazione.
Verifica: modalità operative	3) Caratterizzazione, mediante analisi da condurre: <ul style="list-style-type: none">• su campioni e sostanze indicati da allegato 4, nuovo dpr;• per siti oggetto di pregresse attività o utilizzo di preparati negli scavi, anche su ulteriori sostanze potenzialmente presenti; 4) Verifica di non contaminazione: <ul style="list-style-type: none">• mediante confronto con valori «Csc» ex tabella 1, allegato 5, parte quarta del dlgs 152/2006;• a buon fine per valori analisi inferiori alle «Csc».
Verifica: tempistica e formalizzazione	5) Prima dell'inizio dei lavori: <ul style="list-style-type: none">• caratterizzazione che accerti la non contaminazione;• redazione di progetto ad hoc.
Regole ad hoc: amianto naturale oltre soglia e siti sub «Via»	6) Per terre da affioramenti geologici naturali con amianto oltre relativo parametro, riutilizzo consentito: <ul style="list-style-type: none">• solo nel preciso sito di produzione;• dietro immediata comunicazione ad Autorità e sotto loro controllo; 7) Per attività in ambito di opere/attività soggette a Via: <ul style="list-style-type: none">• verifica condizioni in fase di studio di impatto;• avvio previa trasmissione apposito piano ad Autorità competenti.

Il contesto del Codice ambientale

Quali materiali	1) Non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti: <ul style="list-style-type: none">• suolo non contaminato e altro materiale naturale escavato in attività di costruzione e reimpiegato nelle medesime condizioni e finalità in situ (articolo 185, comma 1, lettera c, Dlgs 152/2006)
------------------------	--

